

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1078

Modifiche al codice penale,
al codice di procedura
penale e al codice civile,
nonché altre disposizioni in
materia di tutela degli
animali

dicembre 2020
n. 335



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1078**

Modifiche al codice penale,
al codice di procedura
penale e al codice civile,
nonché altre disposizioni in
materia di tutela degli
animali

dicembre 2020
n. 335

a cura di: C. Andreuccioli

INDICE

INTRODUZIONE	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 3 <i>(Modifiche alla disciplina sull'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatto)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 4 <i>(Inasprimento delle sanzioni per la violazione della legge sulla caccia)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 5 <i>(Inasprimento delle sanzioni per il traffico illecito di animali da compagnia)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 6 <i>(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme su acquacoltura e pesca)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 7 <i>(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 8 <i>(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sulle specie animali protette)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 9 <i>(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sull'importazione di specie protette)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 10 <i>(Divieto di utilizzo di collari che infliggano sofferenza all'animale)</i>	
Scheda di lettura.....	69

Articolo 11

(Introduzione dell'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro gli animali)

Scheda di lettura.....71

Articolo 12

(Abrogazioni)

Scheda di lettura.....73

Introduzione

La Commissione giustizia ha avviato, il 13 giugno 2019, l'esame congiunto di una serie di disegni di legge (AA.SS. 76, 81, 298, 360, 845, 1030 e 1078), ai quali sono stati successivamente congiunti anche i disegni di legge n. 1344 e 1356, tutti volti ad intervenire sulla complessa materia della tutela degli animali.

Più in generale i provvedimenti possono essere ricondotti a **due categorie**:

- disegni di legge recanti misure di carattere penale e
- disegni di legge recanti interventi sulla disciplina civilistica in materia di animali.

Nell'ambito del primo gruppo rientrano i disegni di legge n. 81 (De Petris), 360 (Cirinnà), 845 (Urso), 1030 (Sbrana), 1078 (Perilli) 1344 (Unterberger) e 1356 (Bruzzone). Devono essere ricondotti invece al secondo gruppo le proposte n. 76 (De Petris) e n. 298 (Giammanco).

La Commissione ha quindi svolto per l'istruttoria legislativa un lungo ciclo di audizioni informali.

Lo scorso 18 novembre il disegno di legge n. 1078 è stato adottato dalla Commissione come testo base. Il presente dossier reca la puntuale analisi proprio di questo provvedimento.

Più in generale il disegno di legge persegue essenzialmente l'obiettivo di una **maggiore severità delle pene** e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali.

A tal fine la proposta, dopo aver individuato i principali riferimenti normativi vigenti, opera una serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva.

Sono a tal fine **oggetto di modifica da parte del disegno di legge**:

- ✓ il titolo IX-bis (*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*) e gli articoli 625 e 727 del codice penale;
- ✓ la legge n. 150 del 1992, *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*;
- ✓ la legge n. 157 del 1992, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;

- ✓ il decreto legislativo n. 275 del 2001, *Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526*;
- ✓ la legge n. 189 del 2004, *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*;
- ✓ la legge n. 201 del 2010, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*;
- ✓ il decreto legislativo n. 4 del 2012, *Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*;
- ✓ la legge n. 154 del 2016, *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche al codice penale)

L'articolo 1 interviene sul codice penale per:

- ✓ inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali;
- ✓ ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti;
- ✓ introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
- ✓ prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa;
- ✓ introdurre nuove pene accessorie.

In particolare, il **comma 1** interviene sul titolo IX-*bis* del codice che, nel libro II dedicato ai **delitti**, prevede **delitti contro il sentimento per gli animali** (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*).

Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge:

- ✓ modifica la rubrica del titolo IX-*bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, così precisando che **oggetto di tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo**, colpito nei sentimenti che prova per l'animale;
- ✓ **inasprisce tutte le pene**, nei seguenti termini:

Fattispecie	Pena vigente	Pena come prevista dall'A.S. n. 1078
Art. 544- <i>bis</i> , Uccisione di animali	reclusione da 4 mesi a 2 anni	reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro
Art. 544- <i>ter</i> , Maltrattamento di animali	reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro	reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro
Art. 544- <i>quater</i> , Spettacoli o manifestazioni vietati	reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro	reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 4.000 a 30.000 euro
Art. 544- <i>quinquies</i> , Divieto di combattimenti tra animali (comma 1)	reclusione da 1 a 3 anni e multa da 50.000 a 160.000 euro	reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 100.000 a 250.000 euro

Fattispecie	Pena vigente	Pena come prevista dall'A.S. n. 1078
Art. 544- <i>quinquies</i> , Divieto di addestrare animali per combattimenti (comma 3)	reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro
Art. 544- <i>quinquies</i> , Divieto di scommettere sui combattimenti tra animali (comma 4)	reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro.	reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro.

✓ **inasprisce le pene per i reati aggravati**, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà; in particolare, si tratta in particolare: dell'ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater*, secondo comma, c.p.), nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies*, secondo comma, c.p.);

✓ modifica la fattispecie di “**maltrattamento di animali**” di cui all'art. 544-*ter* c.p.;

Attualmente, l'art. 544-*ter* punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Il disegno di legge oltre a specificare che le sevizie possono anche avere carattere sessuale, amplia la fattispecie fino a ricomprendere la condotta – oggi punita a titolo di contravvenzione ex art. 727, secondo comma, c.p. - di colui che «**detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze**»;

✓ modifica la fattispecie di “**spettacoli o manifestazioni vietati**” di cui all'art. 544-*quater* c.p.

Attualmente, l'art. 544-*quater* punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. L'aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. La modifica proposta specifica che sono puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la

realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono inoltre aggiunte:

- le lotterie con in palio animali vivi;
- le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani.

Si osserva che la medesima pena viene prevista sia nel caso in cui si determinino sevizie o strazio sugli animali sia nelle due nuove ipotesi che prescindono da tale effetto.

- ✓ modifica la fattispecie che vieta i **combattimenti tra animali**, prevista all'art. 544-*quinquies* c.p., inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (oggi sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre, il divieto è esteso a ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso);

- ✓ **trasforma il reato di “uccisione o distruzione di specie protette” da contravvenzione a delitto**, introducendo nel codice penale l'art. 544-*septies* c.p. e contestualmente abrogando l'attuale art. 727-*bis* c.p.

Attualmente, l'art. 727-*bis* c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), che si applica quando il fatto non integra gli estremi di un più grave reato, punisce con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1). La disposizione punisce con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). In entrambi i casi, la norma penale non si applica se l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e ha un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Rispetto alla normativa vigente, la condotta perseguibile penalmente resta la stessa ma viene meno la scriminante relativa alla trascurabilità della quantità o dell'impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie.

Si valuti se l'entità della pena prevista per la distruzione, il prelievo o la detenzione di una specie vegetale protetta possa essere sindacata sul piano della ragionevolezza. Infatti, rispetto all'attuale ammenda (fino a 4.000 euro), la proposta di legge prevede la pena congiunta della reclusione (da 1 a 4 anni) e della multa (da 5.000 a 50.000 euro).

- ✓ **inserisce nel codice penale l'articolo 544-*octies***, relativo al **delitto di “esche avvelenate”**. La fattispecie punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, **abbandona esche e bocconi avvelenati** o contenenti

sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono (comma 1). La stessa pena si applica a colui che – sempre senza autorizzazione – abbandona «un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce». Se a seguito dell'ingestione dell'esca l'animale muore, si applica il delitto di uccisione di animale (art. 544-bis) o di uccisione di specie protetta (art. 544-septies).
Si valuti se sussista proporzionalità tra l'entità della pena prevista per il reato di pericolo dell'abbandono dell'esca (reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro) e quella per il reato di danno dell'uccisione dell'animale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro).

- ✓ modifica la disciplina della **confisca**, di cui all'art. 544-sexies c.p., per prevedere la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applica non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (ex art. 459 c.p.p.);
- ✓ Integra la disciplina delle **pene accessorie** (art. 544-sexies c.p.), con particolare riferimento alle interdizioni dall'esercizio di professioni ed attività, prevedendo quanto segue:

Condanna per uno dei seguenti reati:	Pena accessoria
Maltrattamento di animali (art. 544-ter)	Se il fatto è commesso da chi svolge attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, si applica la sospensione da 2 a 6 anni delle attività. In caso di recidiva, interdizione perpetua.
Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater)	
Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies)	
Uccisione o distruzione di specie Protette (art. 544-septies)	Se il fatto è commesso da un veterinario , si applica l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di recidiva, interdizione perpetua.
	Se il fatto è commesso da un veterinario che sia anche pubblico ufficiale , si applica l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non

Condanna per uno dei seguenti reati:	Pena accessoria
	inferiore a 2 anni. In caso di recidiva, interdizione perpetua.

E' opportuno rilevare che nessuna pena accessoria è prevista in caso di condanna per il delitto di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).

- ✓ prevede, inserendo un ulteriore comma nell'art. 544-sexies, che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l'eventuale **affidamento definitivo degli animali** sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata (v. *infra*). *Si osserva che la disposizione fa conseguire effetti da una sentenza di primo grado cui ha fatto seguito la prescrizione del reato.*
- ✓ **prevede nuove circostanze aggravanti** (nuovo art. 544-novies) per tutti i delitti del titolo IX-bis, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà; *si osserva che l'aggravante relativa all'utilizzazione di strumenti o modalità particolarmente efferate può riguardare una fattispecie – spettacoli e manifestazioni vietate - già connotata, almeno in parte, dalle sevizie e dallo strazio di animali; si valuti in fine se la salvaguardia delle circostanze aggravanti comuni sia necessaria, alla luce di quanto previsto dall'art. 61 c.p. che esclude l'aggravante comune nel solo caso in cui sussistano corrispondenti circostanze aggravanti speciali.*
- ✓ prevede la **punibilità anche a titolo di colpa** dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L'ipotesi colposa è punita con pene ridotte di un terzo. *In ordine alla formulazione del testo si valuti la possibilità di modificare la rubrica dell'art. 544-decies. La previsione del delitto colposo, infatti, non rappresenta una circostanza attenuante del delitto, bensì una diversa fattispecie penale. Si ricorda che in base all'art. 42 c.p. «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo, espressamente preveduti dalla legge».*

Il **comma 2** dell'articolo 1 modifica l'art. 625 del codice penale nel quale sono elencate le **circostanze che aggravano il delitto di furto**, di cui all'art. 624,

determinando l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 103 a 1.032 euro.

La proposta aggiunge a tale elencazione il fatto commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, mutuando l'espressione dall'art. 727 c.p. Se dunque **oggetto del furto è un animale domestico**, si applica una pena più elevata.

Il **comma 3** interviene sul libro III del codice penale, relativo alle contravvenzioni.

In particolare, per quanto riguarda la **fattispecie di abbandono di animali**, di cui all'art. 727 del codice penale, la proposta prevede:

- ✓ **l'aumento della pena.** L'attuale pena alternativa (dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro), che comporta l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione (art. 162-*bis* c.p.), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell'arresto da 1 a 3 anni e della ammenda da 2.500 a 25.000 euro);
- ✓ l'eliminazione della contravvenzione per coloro che detengono animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze (art. 727, secondo comma). Tale condotta rientra ora nel delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-*ter* c.p. (v. *sopra*);
- ✓ **l'ipotesi aggravata** (con pena aumentata fino a un terzo), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'art. 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni (artt. 582, 583) colpose (art. 590) o omicidio colposo (art. 590). La volontà del legislatore pare essere quella di punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale abbandonato, che è oggetto della tutela penale offerta dall'art. 727 c.p., anche un danno ulteriore a persone, animali o cose quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti;
- ✓ che alla condanna per questa contravvenzione (alla quale sono equiparate il patteggiamento e il procedimento per decreto) consegua la **confisca** obbligatoria dell'animale e l'applicazione delle **pene accessorie** previste anche per i delitti del titolo IX-*bis* (sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; sospensione per un minimo di 6 mesi del veterinario e per un minimo di un anno del veterinario pubblico ufficiale; interdizione perpetua in caso di recidiva);
- ✓ che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per l'abbandono di animali, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. *Si osserva che, anche in questo caso, la disposizione fa*

conseguire effetti da una sentenza di primo grado cui ha fatto seguito la prescrizione del reato.

La proposta di legge (comma 3, lett. b) **abroga l'art. 727-bis**, attualmente relativo all'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Come detto, infatti, tali **condotte** sono ora **punite a titolo di delitto dall'art. 544-septies** (v. *sopra*).

Infine il comma 3, alla lettera c) modifica la fattispecie di **distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto**, di cui all'art. 733-bis c.p. per **inasprire la pena**: dall'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro si passa all'arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.>>

Articolo 2

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità:

- ✓ prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato;
- ✓ disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali.

In particolare, il **comma 1** inserisce nel capo relativo ai **sequestri** (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), l'**art. 254-ter** con il quale è disciplinato il sequestro **di animali vivi**. Il procedimento è collocato dunque tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Al sequestro provvede l'autorità giudiziaria con decreto motivato (ex art. 253 c.p.p.).

La disposizione prevede:

- ✓ che il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall'**autorità giudiziaria** che procede per un delitto – consumato o tentato - di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.), divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.), abbandono di animali, (art. 727 c.p.) o traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010, v. *infra*);
- ✓ che in tal caso l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle **associazioni** (di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del codice) purché le stesse versino una **cauzione** relativa a ogni singolo animale affidato. L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale;
- ✓ che a loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, **affidare gli animali a singole persone fisiche**;
- ✓ che la cauzione sia acquisita dal **Fondo unico giustizia** e resti a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente **confisca** dell'animale;
- ✓ che il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati.

Il procedimento delineato dall'art. 254-ter c.p.p. dovrà essere seguito anche in caso di **sequestro preventivo di animali vivi**. In tal senso dispone il **comma 3**, che modifica l'art. 321 del codice di rito, inserendovi un comma 3-quater.

il **comma 4** modifica l'art. 381 c.p.p., relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'**arresto facoltativo in flagranza di reato**, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis (*Dei delitti contro gli animali*) del codice penale (v. *sopra*).

Il **comma 2** modifica l'articolo 266 c.p.p. inserendo fra i procedimenti per i quali è consentita l'**intercettazione** di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione anche quelli per i reati di cui all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

Si osserva come la lettera f-quinquies) sia già contemplata dall'attuale articolo 266 c.p.p.

Il **comma 5** interviene sulla disciplina del **procedimento per decreto** di cui all'art. 460 c.p.p. per specificare che, diversamente da quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, **si applicano le** disposizioni sulle **pene accessorie** previste dall'art. 544-*sexies* e – relativamente al traffico di animali da compagnia - dall'art. 4 della legge n. 201 del 2010 (v. *infra*).

Articolo 3

(Modifiche alla disciplina sull'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatto)

L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) per modificarne l'articolo 2, relativo tra l'altro al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

Il disegno di legge:

- ✓ prevede che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo non solo alla specie *felis silvestris* - come attualmente previsto - ma anche alla specie *felis catus*.

Dal dizionario italiano (cfr. Dizionario enciclopedico Treccani), si evince che l'espressione *felis catus* designa il gatto domestico; l'espressione *felis silvestris* riguarda invece il gatto selvatico;

- ✓ trasforma la violazione del divieto da contravvenzione in **delitto**, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.

Si rileva l'esigenza di una valutazione circa l'entità della pena e la sua proporzionalità rispetto ad altre fattispecie penali, tenuto conto che attualmente nel nostro ordinamento penale la reclusione fino a 3 anni è prevista, ad esempio, per reati quali l'adescamento di minorenni, il vilipendio e occultamento di cadavere, l'impiego di minori nell'accattonaggio.

Legge 20 luglio 2004, n. 189 <i>Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
Art. 2 <i>Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca</i>	Art. 2 <i>Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca</i>
1. È vietato utilizzare cani (<i>Canis lupus familiaris</i>) e gatti (<i>Felis silvestris</i>) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.	1. È vietato utilizzare cani (<i>Canis lupus familiaris</i>) e gatti (<i>Felis silvestris</i> e <i>Felis catus</i>) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.	2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.	2-bis <i>Identico</i>
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.	3. <i>Identico</i>
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle	3-bis <i>Identico</i>

Legge 20 luglio 2004, n. 189 <i>Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2- <i>bis</i> , il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.	
3- <i>ter</i> . Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.	3- <i>ter</i> <i>Identico</i>

Articolo 4

(Inasprimento delle sanzioni per la violazione della legge sulla caccia)

L'articolo 4 modifica gli articoli 21 e da 30 a 32 della legge n. 157 del 1992, che reca *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*.

In particolare, come si evince dal testo a fronte che segue, il disegno di legge oltre ad includere fra le condotte vietate anche la detenzione nei luoghi di caccia di uccelli vivi (si veda l'articolo 21 della legge n. 157), **aumenta le sanzioni penali e amministrative** attualmente previste:

- ✓ quanto alle **sanzioni penali** di cui all'art. 30, che troveranno applicazione quando il fatto non integri gli estremi di un più grave reato, pur confermando la natura di contravvenzioni, la proposta aumenta le pene e, soprattutto, trasforma la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda nella **pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda**, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione (art. 162-bis c.p.);
- ✓ quanto alle **sanzioni amministrative** di cui all'art. 31, la proposta aumenta tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie;
- ✓ con la modifica dell'art. 32, la proposta protrae la durata delle **sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna** e relative alla sospensione, alla revoca o al divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
Art. 21 Divieti	Art. 21 Divieti
1. E' vietato a chiunque:	1. <i>Identico</i>
a)-q) <i>omissis</i>	a-q) <i>identiche</i>
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;	r) usare a fini di richiamo, o detenere nei luoghi di caccia , uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s-ff) <i>omissis</i>	
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le	2. <i>Identico</i>

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.	
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.	<i>3. Identico</i>
Art. 30 <i>Sanzioni penali</i>	Art. 30 <i>Sanzioni penali</i>
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:	1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto costituisca più grave reato , si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;	a) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;	b) l'arresto da quattro mesi a un anno e sei mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;	c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei	d) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali,

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;	nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellazione;	e) l'arresto da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellazione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;	f) l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;	g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r) . Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;	h) l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;	i) l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.	l) l'arresto da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.	2. <i>Identico</i>
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624,625 e626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.	3. <i>Identico</i>
4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.	4. <i>Identico</i>
Art. 31 <i>Sanzioni amministrative</i>	Art. 31 <i>Sanzioni amministrative</i>
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:	1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;	a) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619)	b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);	avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400 ;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);	c) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000 ;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;	d) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000 ; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 700 a euro 4.200 ;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);	e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000 ;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle	f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);	dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000 ;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);	g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400 ;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);	h) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000 ;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;	i) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;	l) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel	m) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;	
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.	<i>m-bis) identica</i>
2 - 6 <i>Omissis</i>	<i>2-6 Identici</i>
Art. 32 <i>Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio</i>	Art. 32 <i>Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio</i>
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:	<i>1. Identico</i>
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;	a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a cinque anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h);
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;	b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i);
c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di	<i>c) identica</i>

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;	
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.	d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi , nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da sei mesi a un anno .
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.	<i>2. Identico</i>
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.	<i>3. Identico</i>
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è	4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente

<p align="center">Legge 4 novembre 2010, n. 201 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo come modificato dall'A.S. n. 1078</p>
<p>confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.</p>	
<p>5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

Articolo 6

(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme su acquacoltura e pesca)

L'**articolo 6** interviene sulle **disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca**, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio.

In particolare, **comma 1** interviene sulla disciplina della pesca e dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, innalzando le pene previste per le contravvenzioni.

Inoltre, il provvedimento inserisce il divieto di svolgere la **pesca professionale** «con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore» (nuova lett. *c-bis*) dell'art. 7). L'inosservanza di questo divieto è punita a titolo di **contravvenzione**, con la pena dell'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro.

Trattandosi di illecito penale, si valuti l'opportunità di specificare le caratteristiche della condotta vietata.

Il **comma 2** modifica invece la recente legge n. 154 del 2016 (*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*) e prevede:

- una integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne. E' infatti aggiunto (art. 40, comma 2) il **divieto** di «trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private **pesce vivo**, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;
- una specificazione della condotta di pesca professionale vietata. La proposta di legge, infatti, precisa che è vietato utilizzare reti e altri **attrezzi per la pesca professionale** che siano **difformi**, non solo per lunghezza e dimensione della maglia, ma anche **per quantità**, rispetto a quanto previsto dai regolamenti vigenti;
- un **aumento delle pene**, con la sostituzione dell'attuale pena alternativa con la pena congiunta di arresto e ammenda;
- la previsione della **pena accessoria** della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
Art. 7 Contravvenzioni	Art. 7 Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:	1. <i>Identico</i>
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;	a) <i>identica</i>
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;	b) <i>identica</i>
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);	c) <i>identica</i>
	c-bis) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;	d) <i>identica</i>

Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;	e) <i>identica</i>
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;	f) <i>identica</i>
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.	g) <i>identica</i>
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.	2. <i>Identico</i>
Art. 8 <i>Pene principali per le contravvenzioni</i>	Art. 8 <i>Pene principali per le contravvenzioni</i>
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.	1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro .

Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
<p>2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.</p>	<p>2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.</p>
<p>Art. 40. <i>Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne</i></p>	<p>Art. 40. <i>Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne</i></p>
<p>1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Nelle acque interne è vietato:</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;</p>	<p>a) <i>identica</i></p>
<p>b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;</p>	<p>b) <i>identica</i></p>

Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;	c) <i>identica</i>
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;	d) <i>identica</i>
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;	e) <i>identica</i>
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.	f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia ovvero per quantità , da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
	f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'autorità competente.
3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.	3. <i>Identico</i>
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.	4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la	5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, per tre anni e la

Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.	sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.
6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere <i>d), e) e f)</i> , commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.	6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f e f-bis), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere <i>d), e), f e f-bis</i>), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.	7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del	8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle pene pecuniarie , il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo

Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.	per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.	9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.
10 - 11-ter <i>omissis...</i>	<i>10-11-ter Identici</i>

Articolo 7
(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia)

L'articolo 7 prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica **sezione**, relativa ai reati sugli animali.

Spetterà a un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di questa disposizione.

Articolo 8

(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sulle specie animali protette)

L'articolo 8 modifica la legge n. 150 del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette (c.d. CITES).

Come si evince dal testo a fronte, il disegno di legge:

- ✓ innalza le pene previste per le contravvenzioni;
- ✓ innalza le pene previste in caso di **recidiva**.

In particolare, in caso di recidiva la proposta di legge prevede che le pene dell'arresto e dell'ammenda siano aumentate "del doppio";

- ✓ prevede, in caso di **recidiva reiterata**, la **revoca della licenza** se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa;

Si valuti la possibilità di chiarire se la recidiva reiterata debba riferirsi alla medesima contravvenzione di cui al comma 1 ovvero anche ad altri reati.

- ✓ innalza l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
Art. 1	
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;	<i>a) identica</i>
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;	<i>b) identica</i>
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;	<i>c) identica</i>
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di	<i>d) identica</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;	
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;	<i>e) identica</i>
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.	<i>f) identica</i>
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.	2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo	<i>3. Identico</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.	
Art.2	
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad due anni , chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;	a) <i>identica</i>
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;	b) <i>identica</i>
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o	c) <i>identica</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;	
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;	
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;	<i>e)identica</i>
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone, detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.	<i>f)identica</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.	3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.	4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.	5. <i>Identico</i>
Art. 5-bis	Art. 5-bis
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.	1. <i>Identico</i>
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.	2. <i>Identico</i>
4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati a e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.	4. <i>Identico</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.	5. <i>Identico</i>
6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.	6. <i>Identico</i>
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.	7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila.
8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le	8 <i>Identico</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.	
Art.6	Art.6
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.	1. <i>Identico</i>
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.	2. <i>Identico</i>
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi	3. <i>Identico</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150	
<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.	
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.	4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.	5. <i>Identico</i>
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati	6. <i>Identico</i>

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. n. 1078
<p>previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione</p>	

Articolo 9

(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sull'importazione di specie protette)

L'articolo 9 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove **disposizioni penali in materia di importazione**.

Analogamente all'intervento operato dall'art. 8, e nello spirito complessivo della riforma, il disegno di legge:

- ✓ **inasprisce le pene** per le contravvenzioni. In particolare, anche in questo caso la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è sostituita dalla pena congiunta detentiva e pecuniaria, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione (art. 162-*bis* c.p.);
- ✓ inasprisce le pene in caso di **recidiva**, prevedendo il loro **aumento del doppio**;

Anche in questo caso, in presenza di pena triplicata, si v. l'osservazione riferita all'articolo precedente.

- ✓ sempre in caso di recidiva, se reiterata, prevede la **revoca della licenza** quando il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Sul concetto di recidiva reiterata si veda l'osservazione formulata in relazione all'articolo precedente.

La disposizione introduce inoltre nell'articolo 5 un nuovo comma, il comma 4-*bis*, che prevede il divieto di riproduzione in ambiente controllato o in cattività di ibridi di qualsiasi genere e specie. La violazione è punita ai sensi del comma 2.

E' suscettibile di approfondimento se la disposizione non intenda in realtà richiamare il comma 1 dell'articolo che prevede le pene "base" per le contravvenzioni. Il comma 2 a ben vedere riguarda le pene previste in caso di recidiva e recidiva reiterata.

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275	
<i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. 1078
Art. 5	

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 <i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. 1078
<i>Nuove sanzioni penali in materia di importazione</i>	
<p>1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato <i>I</i> e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato <i>II</i> e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato <i>II</i> e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.</p>	
<p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamiloni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>	

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 <i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S. 1078
3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.	
4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.	1. <i>Identico</i>
	<i>4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2</i>

Articolo 10

(Divieto di utilizzo di collari che infliggano sofferenza all'animale)

L'**articolo 10** introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione, detenzione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa.

In particolare, i **dispositivi vietati** sono i seguenti (**comma 1**):

- ✓ collari elettronici;
- ✓ collari elettrici;
- ✓ collari con le punte;
- ✓ collari a strozzo;
- ✓ collari a semi strozzo.

Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (**comma 2**).

Si osserva che non risulta sussistere una definizione normativa circa i diversi tipi di collare.

La violazione del divieto importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, ai sensi del **comma 4**, «salvo che il fatto costituisca reato» con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Quanto alle **sanzioni accessorie**, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da 6 mesi a 2 anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata.

I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà all'eliminazione (**comma 3**).

Articolo 11

(Introduzione dell'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro gli animali)

L'articolo 11 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 25-quaterdecies.

La nuova disposizione prevede specifiche **sanzioni pecuniarie**, nel caso in cui i delitti contro gli animali (di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 544-*septies* e 544-*octies*) siano compiuti da società (sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote). In caso di condanna o patteggiamento rispetto a tali reati, le **sanzioni interdittive** previste per gli enti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 si applicano anche fino a due anni.

Le sanzioni interdittive di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sono:

-) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 12 **(Abrogazioni)**

L'**articolo 12** reca una serie di **abrogazioni**.

In primo luogo la disposizione (**comma 1**) abroga espressamente il **D.M. interno 23 marzo 2007**, che individua le **modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale** e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.

In particolare, il decreto ministeriale afferma che le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge n. 189 del 20041 sono demandate in via prioritaria al **Corpo forestale dello Stato** e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai **Corpi di polizia municipale** e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia. Spetta ai prefetti individuare le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione.

L'articolo 12 abroga, poi, l'art. 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché:

- ✓ la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza;
- ✓ la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge;
- ✓ nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi.

La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi.

Il **comma 3** abroga l'articolo 638 del codice penale (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*), sussunto comunque tra le fattispecie inserite con il disegno di legge.

Da ultimo il **comma 4** dispone l'abrogazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale che attualmente rende inapplicabili le disposizioni del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale recante « Dei delitti contro gli animali » – come da rubrica modificata dall'articolo 1 del presente disegno di legge – ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, eccetera.